

DISEGNO DI LEGGE 11 marzo 2024, n. 19

Integrazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015: disposizioni urbanistiche in materia di residenzialità lavorativa

TESTO APPROVATO DALLA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE IN DATA
26.03.2024

INDICE

- Art. 1 - *Integrazione dell'articolo 78 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)*
Art. 2 - *Integrazione dell'articolo 88 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
Art. 3 - *Integrazione dell'articolo 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
Art. 4 - *Integrazioni dell'articolo 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*
Art. 5 - *Entrata in vigore*

Art. 1

Integrazione dell'articolo 78 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

1. Dopo la lettera n bis) del comma 3 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

"n ter) le opere stagionali dirette a soddisfare esigenze temporanee e contingenti di alloggiamento dei lavoratori stagionali del settore agricolo, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di agibilità previsti dalla normativa vigente, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto."

Art. 2

Integrazione dell'articolo 88 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 88 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"4 ter. In caso di riutilizzo e recupero degli alberghi dismessi ai sensi dell'articolo 119, comma 2 ter, il contributo di costruzione è commisurato al solo costo di costruzione."

Art. 3

Integrazione dell'articolo 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'articolo 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

"n bis) per il riutilizzo e il recupero degli alberghi dismessi ai sensi dell'articolo 119, comma 2 bis."

Art. 4

Integrazioni dell'articolo 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Alla fine del comma 2 bis dell'articolo 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: "Se l'attività alberghiera è sospesa ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale), le strutture alberghiere, inoltre, possono essere utilizzate temporaneamente da parte di uno o più datori di lavoro privati o pubblici per l'ospitalità dei propri lavoratori e collaboratori, con qualsiasi contratto di lavoro, nonché da parte di persone che svolgono un lavoro autonomo in convenzione o in qualità di socio o associato. L'utilizzazione temporanea ai sensi di questo comma non costituisce cambio di destinazione d'uso ed è subordinata alla presentazione di una comunicazione al comune, in cui viene attestata la sussistenza dei requisiti previsti da questo comma e l'indicazione della durata dell'utilizzo temporaneo, comunque non superiore a cinque anni. Per le finalità di questo comma sono ammesse esclusivamente opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell'articolo 78, comma 2. Resta fermo il rispetto del vincolo di non frazionabilità e del divieto di divisione previsti dall'articolo 13 bis, commi 1 e 1 bis, della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002."

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"2 ter. Il comune, anche su richiesta degli interessati, può consentire che gli alberghi dismessi siano destinati all'ospitalità, da parte di uno o più datori di lavoro privati o pubblici, dei propri lavoratori e collaboratori, con qualsiasi contratto di lavoro, o all'ospitalità di persone che svolgono un lavoro autonomo in convenzione o in qualità di socio o associato, mediante l'approvazione di una variante semplificata al PRG ai sensi dell'articolo 39, comma 1, che imprima all'area una destinazione urbanistica compatibile con la funzione abitativa primaria e preveda il vincolo di destinazione d'uso degli edifici all'ospitalità dei lavoratori. Alla riqualificazione degli edifici effettuata per le finalità di questo comma si applicano l'articolo 109, anche se sono stati realizzati da meno di quindici anni, e l'articolo 111; non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni."

Art. 5

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.